CONFERENZA DEI COMANDANTI DELLE POLIZIE CANTONALI SVIZZERE (CCPCS)
SOCIETÀ DEI CAPI DI POLIZIA DELLE CITTÀ SVIZZERE (SCPCS)
FEDERAZIONE SVIZZERA DEI FUNZIONARI DI POLIZIA (FSFP)
ISTITUTO SVIZZERO DI POLIZIA (ISP)

REGOLAMENTO

per

l'esame di professione di agente di polizia*

del 26 NOV 2020

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame:

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame federale di professione è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità. L'esame federale di professione è suddiviso in un esame preliminare al termine della prima fase di formazione e in un esame principale al termine della seconda fase di formazione.

1.2 Profilo professionale

1.21 Campo d'attività

Gli agenti di polizia sono al servizio della popolazione e della collettività. Sono incaricati, di giorno e di notte, di mantenere l'ordine e la sicurezza pubblici e di far rispettare le leggi. Adottano misure volte a prevenire, constatare e accertare le infrazioni e a difendersi da qualsiasi minaccia. Gli agenti di polizia agiscono a titolo sia preventivo sia repressivo.

1.22 Principali competenze operative

Gli agenti di polizia assumono compiti di prevenzione nel quadro delle missioni fondamentali di polizia, svolgono interventi di polizia di sicurezza, giudiziaria e stradale e forniscono anche altre prestazioni.

---

* In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

In quest'ottica, gli agenti di polizia devono essere in grado di:

- garantire la loro disponibilità operativa;
- adottare in tutte le loro attività un approccio metodico come previsto nel ritmo di condotta di polizia e applicare il diritto pertinente, prestando sempre attenzione alla sicurezza personale;
- eseguire salvataggi e fornire prestazioni di primo soccorso;
- registrare denunce in seguito a qualsiasi tipo di reato, di salvaguardare e prelevare tracce e prove materiali, svolgere inchieste e di stilare i relativi rapporti;
- trattare sempre le persone nel rispetto dei diritti umani e dell'etica professionale, impiegare le competenze sociali e comunicative in maniera adeguata al pubblico target e agire in base al principio di proporzionalità;
- gestire le proprie risorse in un mestiere difficile tanto fisicamente quanto psicologicamente;
- agire in maniera preventiva effettuando regolarmente pattugliamenti e applicando l'approccio di polizia di prossimità;
- intervenire in seguito ad allarmi, partecipare alle ricerche di persone scomparse, intervenire in casi di violenza domestica, assicurare il mantenimento d'ordine pacifico e non pacifico e svolgere compiti di sorveglianza e di guardia;
- eseguire il fermo di persone ai fini del controllo, di procedere a fermi o arresti preventivi e partecipare a perquisizioni;
- regolare il traffico, controllare il traffico in movimento e stazionario, multare le contravvenzioni, denunciare le infrazioni e intervenire in caso di incidenti stradali;
- fornire assistenza amministrativa ed esecutiva per le misure disposte dalle autorità giudiziarie e amministrative, elaborare le dichiarazioni di oggetti smarriti e trovati e, in casi eccezionali, di annunciare un decesso insieme a un collega con esperienza.

1.23 Esercizio della professione

Gli agenti di polizia sono membri di un corpo di polizia ed esercitano la loro professione a turni, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. L'attività di polizia è caratterizzata da situazioni imprevedibili e interessate da cambiamenti repentini, che richiedono da parte degli agenti di polizia una rapida capacità di comprensione. Pertanto, prima di ogni intervento, gli agenti di polizia devono provvedere a un'adeguata preparazione mentale e a mettersi d'accordo con i colleghi. Gli agenti di polizia lavorano generalmente in team di due o più persone. Agiscono sulla base di una missione impartita o sulla base di osservazioni e, prima di qualsiasi intervento, analizzano il problema e decidono le misure più efficaci da adottare. Discutono gli interventi all'interno del team.

Gli agenti di polizia assumono competenze di sovranità statale. Nella loro attività, rispettano sempre l'ordine giuridico e il principio di proporzionalità.

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

Nell'esercizio delle loro funzioni, gli agenti di polizia garantiscono il rispetto dell'ordine giuridico, il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico e la protezione della popolazione dai reati. In tal modo, contribuiscono allo sviluppo

sostenibile della società, dell'economia e della cultura nel rispetto delle condizioni quadro sociali, economiche ed ecologiche.

1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:

- Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali svizzere (CCPCS)
- Società dei Capi di Polizia delle Città Svizzere (SCPCS)
- Federazione Svizzera dei Funzionari di Polizia (FSFP)
- Istituto Svizzero di Polizia (ISP)

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, esse compongono la Commissione paritetica delle polizie svizzere (CoPa).

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2. ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione d'esame

2.11 La commissione d'esame si compone di 12 rappresentanze:

a) una per l'Istituto Svizzero di Polizia (ISP). Il rappresentante presiede la commissione d'esame;
b) una per ogni concordato/regione:
   - Svizzera romanda,
   - Concordato di polizia della Svizzera nord-occidentale (PKNW),
   - Concordato di polizia della Svizzera centrale (ZPK),
   - Concordato di polizia della Svizzera orientale (OSTPOL),
   - Regione Ticino,
   - Regione Zurigo;
c) una per la Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali svizzere (CCPCS);
d) una per la Federazione Svizzera dei Funzionari di Polizia (FSFP);
e) una per la Società dei Capi di Polizia delle Città Svizzere (SCPCS);
f) una per la Polizia dei trasporti FFS;
g) una per la Polizia militare.

La commissione d'esame è nominata dall'organo responsabile per un periodo di quattro anni.

Nella commissione d'esame sono rappresentate le tre lingue ufficiali.

2.12 La commissione d'esame si autocostituisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione d'esame

2.21 La commissione d'esame:

a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
b) nomina i membri delle commissioni circondariali;
c) stabilisce le tasse d'esame;
d) approva i bilanci delle commissioni circondariali;
e) stabilisce per tempo la data e il luogo d'esame;
f) approva il programma dell'esame preliminare e dell'esame principale;
g) annuncia lo svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame principale, registra le iscrizioni, decide l'ammissione all'esame preliminare e all'esame principale e l'eventuale esclusione dagli stessi;
h) comunica alle commissioni circondariali i nomi dei candidati ammessi all'esame preliminare e all'esame principale;
i) approva la messa a disposizione degli esercizi, dei compiti d'esame e degli scenari alle commissioni circondariali e convalida le loro scelte;
j) approva la validazione definitiva dei compiti d'esame, assicura che i requisiti richiesti ai candidati siano identici in tutti i circondari d'esame;
k) redige un elenco dei periti riconosciuti, lo trasmette alle commissioni circondariali e in seguito valida le loro scelte;
l) nomina e impiega i periti in collaborazione con le commissioni circondariali, li forma per le loro funzioni e li impiega;
m) delega l'organizzazione dell'esame preliminare e dell'esame principale alle commissioni circondariali e sorveglia gli esami;
n) decide in merito al superamento o al mancato superamento dell'esame preliminare ed emette la decisione relativa alle note;
o) decide in merito al superamento o al mancato superamento dell'esame principale e al rilascio dell'attestato professionale;
p) tratta le domande e i ricorsi;
q) si occupa della contabilità e della corrispondenza ad eccezione di quanto disposto al punto 2.5 lett. d;
r) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
s) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
t) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione d'esame può delegare compiti amministrativi a una segreteria.

2.3 Circondari d'esame

L'esame preliminare e l'esame principale si svolgono in ciascuno dei seguenti circondari d'esame:

a) Circondario 1 Svizzera romanda
b) Circondario 2 Concordato di polizia della Svizzera nord-occidentale e Concordato di polizia della Svizzera centrale
c) Circondario 3 Regione Zurigo
d) Circondario 4 Concordato della polizia della Svizzera orientale
e) Circondario 5 Regione Ticino

2.4 Organizzazione dei circondari d'esame

2.41 Per ogni circondario d'esame viene istituita una commissione regionale con la seguente composizione:

a) un presidente;
b) un direttore dell'esame preliminare e un direttore dell'esame principale;
c) un direttore tecnico dell'esame preliminare e un direttore tecnico dell'esame principale;
d) un responsabile professionale delle prove dell'esame preliminare e uno dell'esame principale.

Per lo svolgimento dei compiti amministrativi può essere istituita una segreteria.

2.42 I membri delle commissioni circondariali sono nominati dalla commissione d'esame per un periodo di quattro anni. Il presidente della commissione regionale è anche membro della commissione d'esame.

2.43 I circondari d'esame si autocostituiscono per l'esame preliminare e per l'esame principale. Essi sono in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere.

2.5 Compiti delle commissioni circondariali

Le commissioni circondariali:

a) stabiliscono un budget per lo svolgimento degli esami e lo sottopongono per approvazione alla commissione d'esame;
b) forniscono le risorse necessarie all'esame preliminare e all'esame principale;
c) scelgono, per l'esame preliminare e per l'esame principale, tra gli esercizi, i compiti e gli scenari messi a disposizione dalla commissione d'esame e li sottopongono a quest'ultima per la validazione finale;
d) scelgono i periti tra quelli figuranti nell'elenco dei periti riconosciuti e presentano la loro selezione alla commissione d'esame per la validazione finale;
e) informano i candidati sul programma d'esame;
f) pianificano l'esame preliminare e l'esame principale, preparano questi esami e li organizzano sotto la sorveglianza della commissione d'esame;

g) sottopongono alla commissione d'esame la proposta di validazione delle note dell'esame preliminare;
h) sottopongono alla commissione d'esame la proposta di validazione delle note dell'esame principale e di rilascio dell'attestato professionale;
i) impongono standard qualitativi nell'esame preliminare e nell'esame principale;
j) formano i periti in collaborazione con la commissione d'esame.

2.6 Svolgimento non pubblico/Vigilanza

2.61 L'esame preliminare e l'esame principale si svolgono sotto la vigilanza della Confederazione. Non sono pubblici. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.

2.62 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame preliminare e all'esame principale e la relativa documentazione.

3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame preliminare e l'esame principale sono pubblicati almeno sei mesi prima del loro inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:

a) le date degli esami;
b) la tassa d'esame;
c) l'ufficio d'iscrizione;
d) il termine d'iscrizione;
e) le modalità di svolgimento degli esami.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

a) un riepilogo del percorso professionale assolto e della pratica professionale svolta;
b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
c) l'indicazione della lingua d'esame;
d) la copia di un documento d'identità con fotografia;
e) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)[1];
f) l'indicazione del circondario d'esame in cui si sosterranno gli esami.

[1] La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS **431.012.1**; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame preliminare è ammesso chi:

a) è in possesso di un attestato federale di capacità, di una maturità liceale, di una maturità specializzata o di una qualifica equivalente;
b) han frequentato una scuola di polizia riconosciuta dall'organo responsabile;
c) può attestare un anno di pratica professionale, tenuto conto dell'anno presso la scuola di polizia;
d) è impiegato presso la Confederazione, un Cantone, una Città, un Comune o le Ferrovie Federali Svizzere.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41.

3.32 All'esame principale è ammesso chi:

a) ha superato l'esame preliminare (punto 6.41);
b) dopo aver superato l'esame preliminare può attestare un anno di pratica professionale (grado di occupazione: 100%);
c) è impiegato presso la Confederazione, un Cantone, una Città, un Comune o le Ferrovie Federali Svizzere;
d) possiede competenze sovrane di polizia[2].

È fatta riserva del pagamento entro i termini della tassa d'esame di cui al punto 3.41 e della consegna puntuale della relazione sul portfolio completa (5.11).

3.33 La decisione in merito all'ammissione all'esame preliminare o all'esame principale è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. Le decisioni negative devono indicare le motivazioni e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame per l'esame preliminare e per l'esame principale previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati.

3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.

3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.

3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti l'esame preliminare o l'esame principale è fissata dalla commissione d'esame in base alle materie da ripetere.

3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame preliminare e l'esame principale sono a carico dei candidati.

---

[2] Compito o competenza delegata dal legislatore a un'autorità che permette a quest'ultima di stabilire le relazioni giuridiche in maniera autorevole e unilaterale.

4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME PRELIMINARE E DELL'ESAME PRINCIPALE

4.1 Convocazione

4.11 L'esame preliminare o l'esame principale ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno dieci candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.

4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.

4.13 I candidati sono convocati almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'esame preliminare o dell'esame principale. La convocazione contiene:

a) il programma del relativo esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
b) l'elenco dei periti.

4.14 Le richieste di ricusazione di periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione d'esame al più tardi 14 giorni prima dell'inizio dell'esame. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a 20 giorni prima dell'inizio dell'esame.

4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:

a) maternità;
b) malattia e infortunio;
c) lutto nella cerchia ristretta;
d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.

4.32 È escluso dall'esame chi:

a) utilizza ausili non autorizzati;
b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
c) tenta di ingannare i periti.

4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame, incaricata dalla commissione d'esame, la quale annota le proprie osservazioni.

4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.

4.43 Almeno due periti validati dalla commissione d'esame presenziano agli esami orali e pratici, prendono nota del colloquio d'esame, valutano le prestazioni fornite e determinano la nota congiuntamente.

4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato, oppure suoi istruttori o docenti nei corsi di preparazione. I due periti non possono appartenere allo stesso corpo di polizia. In casi eccezionali e motivati, al massimo un perito può aver svolto il ruolo di istruttore o docente nei corsi di preparazione frequentati dal candidato.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

4.51 Le commissioni circondariali stabiliscono la proposta di note all'attenzione della commissione d'esame in occasione di una riunione indetta dopo l'esame preliminare. La commissione d'esame si pronuncia in merito alla richiesta delle commissioni regionali entro un termine ragionevole conformemente al punto 2.21 lett n. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione. La riunione per l'attribuzione delle note può essere condotta sotto forma di videoconferenza.

4.52 Le commissioni circondariali stabiliscono la proposta di note e la raccomandazione relativa al rilascio o al rifiuto dell'attestato professionale all'attenzione della commissione d'esame in occasione di una riunione indetta dopo l'esame principale. La commissione d'esame si pronuncia in merito alla richiesta delle commissioni regionali entro un termine ragionevole conformemente al punto 2.21 lett o. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione. La riunione per l'attribuzione delle note può essere condotta sotto forma di videoconferenza.

4.53 I partecipanti alle riunioni delle commissioni circondariali e della commissione d'esame recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori del candidato, oppure suoi istruttori o docenti nei corsi e nelle scuole di preparazione.

5. ESAME

5.1 Parti d'esame

5.11 L'esame preliminare e l'esame principale sono costituiti dalle seguenti parti e durano:

	Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata	Ponderazione
Esame preliminare	1 **Diritto di polizia applicato e interconnesso**	scritto	120 min.	1x
	2 **Registrazione di una denuncia**	orale	45 min.	1x
	3 **Pratica di polizia 1** – Polizia di sicurezza – Polizia stradale – Polizia giudiziaria	pratico (1 su 3)	90 min.	1x
	4 **Pratica di polizia 2** – Polizia di sicurezza – Polizia stradale – Polizia giudiziaria	pratico (1 su 3)	90 min.	1x
Esame principale	5 **Relazione sul portfolio** (panoramica del know-how pratico) composta da – Missione pratica – Schema competenze – Verifica dell'idoneità al lavoro	scritto	consegnata in anticipo	2x
	6 **Colloquio professionale** – Presentazione della relazione sul portfolio – Applicazione attiva – Riflessione	orale	45 min.	1x
		Totale	390 min.	

Esame preliminare - Parte d'esame 1 - Diritto di polizia applicato e interconnesso

In questa parte d'esame si applicano i seguenti metodi d'esame:

- Mini casi di studio
- Domande aperte brevi
- Domande a risposta singola e a risposta multipla

Si valutano le competenze seguenti:

- Rispettare l'etica professionale e i diritti umani
- Applicare il diritto

Esame preliminare - Parte d'esame 2 - Registrazione di una denuncia

In questa parte d'esame si applicano i seguenti metodi d'esame:

- Giochi di ruolo (situazione allo sportello)
- Presentazione orale
- Colloquio professionale

Si valutano le competenze seguenti:

- Adottare un approccio metodico
- Applicare l'approccio di polizia di prossimità
- Rispettare l'etica professionale e i diritti umani
- Impiegare competenze sociali e comunicative
- Registrare denunce

Esame preliminare - Parti d'esame 3 e 4 - Pratica di polizia 1 e 2

Per le prove pratiche 3 e 4, a ogni binomio viene attribuito in modo casuale uno scenario. La valutazione è tuttavia individuale. Lo scenario nella parte d'esame 3 e lo scenario nella parte d'esame 4 non devono riguardare lo stesso ambito tematico. Gli scenari devono trattare le tematiche seguenti: «polizia stradale», «polizia di sicurezza» e «polizia giudiziaria».

Per ogni ambito si valutano le competenze seguenti:

- Polizia di sicurezza:
  - Intervenire in casi di violenza domestica
  - Redigere rapporti
  - Impiegare competenze sociali e comunicative
- Polizia stradale:
  - Intervenire in caso di incidenti della circolazione
  - Redigere rapporti
  - Impiegare competenze sociali e comunicative
- Polizia giudiziaria:
  - Salvaguardare e prelevare tracce e prove materiali
  - Procedere a un arresto o a un fermo preventivo
  - Redigere rapporti
  - Impiegare competenze sociali e comunicative

Esame principale - Parte d'esame 5 - Relazione sul portfolio

Nella parte d'esame 5 i candidati redigono una relazione sul portfolio relativa al know-how pratico acquisito. La relazione si compone di quattro parti: 1) una panoramica sull'apprendimento del know how pratico, 2) le missioni pratiche, in cui si documenta la realizzazione delle nozioni apprese, 3) lo schema competenze, in cui si analizza la capacità di trasferire le conoscenze e 4) la verifica dell'idoneità al lavoro volta a identificare i propri atteggiamenti e comportamenti. Queste diverse parti vengono elaborate durante l'anno di pratica nel corpo di polizia e integrate nella relazione sul portfolio.

Esame principale - Parte d'esame 6 - Colloquio professionale

Nella parte d'esame 6 i candidati sostengono un colloquio professionale. Dopo aver presentato le principali conclusioni della relazione, approfondiscono i temi trattati nelle missioni pratiche fornendo una risposta alle situazioni critiche o ai mini casi di studio su situazioni comparabili. Basandosi sullo schema competenze e sulla verifica dell'idoneità al lavoro, i candidati procedono infine a una riflessione sullo sviluppo delle loro competenze e sui loro atteggiamenti e comportamenti.

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame.

5.13 Le parti d'esame 1 «Diritto di polizia applicato e interconnesso», 2 «Registrazione di una denuncia», 3 «Pratica di polizia 1» e 4 «Pratica di polizia 2» costituiscono l'esame preliminare.

5.14 Le parti d'esame 5 «Relazione sul portfolio» e 6 «Colloquio professionale» costituiscono l'esame principale.

5.2 Requisiti per l'esame

5.21 La commissione d'esame emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame preliminare e all'esame principale nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).

5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione delle singole parti d'esame dell'esame preliminare e dell'esame principale viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3.

6.2 Valutazione

6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.

6.23 La nota complessiva dell'esame preliminare è data dalla media delle note delle parti d'esame 1, 2, 3 e 4. Essa è arrotondata a un decimale.

6.24 La nota complessiva dell'esame principale è data dalla media ponderata delle note delle parti d'esame 5 e 6. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio dell'attestato professionale

6.41 L'esame preliminare è superato se:

a) la nota complessiva delle parti d'esame 1, 2, 3 e 4 raggiunge almeno il 4.0;
b) al massimo una nota di una parte d'esame è insufficiente.

6.42 L'esame principale è superato se:

a) la nota complessiva delle parti d'esame 5 e 6 raggiunge almeno il 4.0;
b) tutte le note delle parti d'esame raggiungono almeno il 4.0.

6.43 L'esame preliminare e l'esame principale non sono superati se il candidato:

a) non si ritira entro il termine previsto;
b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
d) deve essere escluso dall'esame.

6.44 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame preliminare e l'esame principale per decidere in merito al superamento di questi ultimi. I candidati che hanno superato entrambi gli esami ottengono l'attestato professionale federale.

6.45 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato per l'esame preliminare e un certificato per l'esame principale dai quali risultano almeno:

a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame preliminare e dell'esame principale;
b) il superamento o il mancato superamento dell'esame preliminare e dell'esame principale;
c) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato superamento dell'esame preliminare;
d) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

6.51 I candidati che non hanno superato l'esame preliminare o l'esame principale possono ripeterlo due volte.

6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.

6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

7. ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato soltanto se l'esame preliminare e l'esame principale sono stati superati conformemente al punto 6.4. L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.

7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Agente di polizia con attestato professionale federale**
- **Polizistin / Polizist mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Policière / Policier avec brevet fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Police Officer, Federal Diploma of Higher Education**

7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca dell'attestato professionale

7.21 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.

7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame preliminare o dall'esame principale o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

8.1 Su proposta della commissione d'esame, l'organo responsabile stabilisce le indennità versate alle diverse funzioni. L'ammontare di queste indennità è definito nella Guida metodica.

8.2 L'organo responsabile si fa carico delle spese dell'esame preliminare e dell'esame principale, nella misura in cui non sono coperte dalla tassa d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.

8.3 Al termine dell'esame la commissione d'esame invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive[3], un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 18 giugno 2012 concernente l'esame professionale di agente di polizia è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

I ripetenti in base al regolamento previgente del 18 giugno 2012 possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro il 31 dicembre 2021.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento d'esame entra in vigore il 1° gennaio 2021. Il primo esame preliminare organizzato conformemente al presente regolamento si svolge nel 2021, il primo esame principale nel 2022.

[3] «Directives du SEFRI concernant l'octroi de subventions fédérales pour l'organisation d'examens professionnels fédéraux et d'examens professionnels fédéraux supérieurs selon les art. 56 LFPr et 65 OFPr» (in francese e tedesco)

10. EMANAZIONE

[Luogo e data] Neuchâtel, 13. NOV. 2020

LA RAPPRESENTANTE DELLA CONFERENZA DEI COMANDANTI DELLE POLIZIE CANTONALI SVIZZERE CCPCS

Monica Bonfanti
Comandante della Polizia cantonale
Ginevra

IL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ DEI CAPI DI POLIZIA DELLE CITTÀ SVIZZERE SCPCS

Fritz Lehmann
Comandante della Polizia municipale
Winterthur

LA PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE SVIZZERA DEI FUNZIONARI DI POLIZIA

Johanna Bundi Ryser

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO SVIZZERO DI POLIZIA

Reto Habermacher

Il presente regolamento d'esame è approvato.

Berna, 26 NOV 2020

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI

Rémy Hübschi
Vice-direttore
Capodivisione Formazione professionale e continua